

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN CHIOSCO AMOVIBILE UBICATO IN ASCOLI PICENO VIA DEI GLICINI – PEDONALE DI PONENTE. CIG: _____.

L'anno _____, il giorno _____ (____) del mese di _____

presso la Sede Comunale di Ascoli Piceno sono presenti:

- 1) _____, nato a _____ il _____, c.f. _____, **Dirigente dell' UOA Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio** del Comune di Ascoli Piceno, con sede in Piazza Arringo n. 7 (cod. fisc. n. 00229010442), che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 92 del vigente Statuto Comunale, dell'art. 107, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in esecuzione del Decreto Sindacale n. ____ del _____, di seguito nominato **CONCEDENTE**;
- 2) _____, nato a _____ il _____ (cod. fisc. _____), domiciliato presso la sede della Ditta, nella specifica qualifica di _____ con sede in _____ (cod. fisc. _____/p.iva.), per brevità denominato **CONCESSIONARIO**.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato espresso l'indirizzo di avviare una procedura ad evidenza pubblica a mezzo di avviso pubblico, per l'assegnazione di un

chiosco amovibile ubicato in Ascoli Piceno Via dei Glicini – Pedonale di Ponente ricadente su suolo pubblico descritto al N.C.E.U. al foglio 73, la p.lla 1163/p e al foglio 79 p.lla 428/p;

- con determinazione del Dirigente dell'UOA Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio del Comune di Ascoli Piceno n. _____ è stato approvato, altresì, lo schema del presente contratto di concessione;
- con determinazione del Dirigente dell'UOA Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio del Comune di Ascoli Piceno n. _____ del _____ è stata individuato/a come assegnatario/a del chiosco sopra indicato _____ con sede in _____ (cod. fisc. _____/p.iva._____).

Tutto ciò premesso, tra i soggetti convenuti e come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

- Il Comune di Ascoli Piceno concede a _____ con sede in _____ (cod. fisc. _____ p.iva _____), che accetta tramite il proprio _____, il chiosco amovibile ubicato in Ascoli Piceno Via dei Glicini – Pedonale di Ponente ricadente su suolo pubblico descritto al N.C.E.U. al foglio 73, la p.lla

1163/p e al foglio 79 p.la 428/p, meglio individuato nella planimetria allegata al presente contratto (All. _____).

Articolo 3

La presente concessione decorre dalla stipula, avrà la durata di anni 5 (cinque) e cesserà alla data di scadenza, salvo espresso rinnovo da parte dell'Amministrazione Comunale.

È espressa facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la riconsegna del chiosco in qualsiasi momento su istanza motivata o per motivi di pubblico interesse. Il concessionario si impegna e si obbliga a riconsegnare nella piena disponibilità del Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il chiosco oggetto di concessione completamente libero da persone e cose.

L'Amministrazione si impegna a restituire quota parte del canone già versato per le mensilità non godute dal concessionario.

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, purché con preavviso di almeno tre mesi (tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata).

Si precisa che, alla scadenza naturale o anticipata del rapporto, in considerazione della natura concessoria dello stesso, non viene riconosciuta al concessionario alcuna indennità per la perdita dell'avviamento.

Articolo 4

Il canone mensile di concessione viene stabilito nell'importo di € _____ (_____) oltre IVA, da pagarsi mediante versamento su

c/c postale n. 13392618 (codice IBAN: IT93Z0760113500000013392618) intestato al Comune di Ascoli Piceno – Settore Patrimonio – Servizio Tesoreria, in rate mensili anticipate.

Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone di concessione e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento delle rate scadute. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il Comune provvederà ad attivare le procedure per disporre la revoca della concessione, nonché a recuperare il relativo credito.

Sui canoni di concessione non corrisposti graverà un tasso d'interesse, a carico della ditta concessionaria morosa, pari al tasso degli interessi legali in vigore all'atto della comunicazione di addebito.

Articolo 5

Il Concessionario si impegna a provvedere all'intestazione e al pagamento delle utenze.

Articolo 6

E' espressamente vietato al concessionario subconcedere o cedere in tutto o in parte il chiosco anche gratuitamente senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione proprietaria a pena di decadenza della concessione, salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione concedente.

Articolo 7

Il concessionario espressamente dichiara di prendere in consegna il chiosco oggetto del presente contratto nello stato di fatto in cui si trova e

di ritenerlo idoneo all'uso a cui intende destinarlo, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per fatti e cose conseguenti allo stato ed alla condizione dello stesso.

Il concedente è esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 del c.c. e da qualsivoglia risarcimento, qualora il bene presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, fatta salva la possibilità per il concessionario, in tali casi, di recedere dal rapporto senza preavviso.

Il concessionario si impegna ad utilizzare il bene concesso nel rispetto delle caratteristiche strutturali e dimensionali dello stesso e di tutta la normativa in materia di sicurezza.

Non potranno essere effettuate addizioni, modificazioni o migliorie di alcun genere e qualsiasi opera eseguita dovrà essere rimossa prima della consegna a cura e spese del concessionario, salvo diversa intenzione dell'Amministrazione che, comunque, nulla dovrà corrispondere al concessionario. In particolare, il concessionario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, di adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si rendano necessari per ottenere l'idoneità del chiosco assegnato all'uso stabilito. Del pari, non saranno dovuti dal Comune rimborsi, indennizzi, indennità di qualsiasi sorta per il caso di addizioni e migliorie realizzate dal concessionario, anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 del c.c..

Il concessionario si obbliga a richiedere e ottenere eventuali concessioni,

licenze e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti all'uso del bene.

Il concessionario si obbliga, altresì, ad eseguire nel chiosco oggetto di concessione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e a sostenere le relative spese. Sono, inoltre, a carico del concessionario la tassa rifiuti ed altre tasse, se dovute.

Articolo 8

Il Comune potrà eseguire all'interno e all'esterno del chiosco, su pertinenze e parti comuni, ogni sorta di innovazioni, migliorie, lavori, impianti e riparazioni, anche se non abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun compenso al concessionario, anche se la durata dei lavori sia superiore a venti giorni, con espressa deroga alle limitazioni di cui agli articoli 1582, 1583 e 1584 c.c..

Il concessionario non può opporsi alle visite al chiosco oggetto di concessione disposte dal Comune al fine di assicurarsi della buona conservazione dello stesso e della osservanza di ogni obbligo previsto nel contratto.

E' fatto divieto al concessionario di installare nel chiosco concesso apparecchi a gas illuminante o combustibile gassificato, quali stufe, scaldabagno, scaldia acqua, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Articolo 9

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose del Comune e/o di terzi, in relazione alla

conduzione del bene concesso nonché dell'attività ivi esercitata, lasciando indenne fin d'ora l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità ed onere.

E' obbligo del concessionario stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con una delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo da parte dell'IVASS, per la copertura dei rischi di cui al primo comma del presente articolo. La polizza assicurativa dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), senza limite aggregato annuo, con decorrenza dalla data della stipula del contratto e scadenza alla data di cessazione del contratto stesso, anche mediante polizza con tacito rinnovo, previa dimostrazione dell'avvenuto rinnovo della polizza ad ogni scadenza annuale. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i rischi della conduzione del locale oggetto di concessione, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dal concessionario stesso, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo sino alla scadenza della concessione, anche mediante polizza con tacito rinnovo, previa dimostrazione dell'avvenuto rinnovo della polizza ad ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi di cui sopra, qualora la polizza preveda la copertura con scoperto e/o franchigia, gli importi ivi ricadenti non dovranno essere eccezionali al terzo danneggiato e pertanto la Compagnia dovrà provvedere alla liquidazione integrale del danno, salvo poi recuperare dal concessionario gli importi ricadenti in franchigia o nello scoperto.

La stipulazione della polizza di cui sopra non potrà in ogni caso rappresentare una limitazione della responsabilità del concessionario, che resta piena, diretta ed esclusiva per qualsiasi importo di danno non coperto dal contratto di assicurazione. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del presente contratto e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'efficacia della copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto e di fatto, salvo l'obbligo di risarcimento di qualsiasi danno subito.

Articolo 10

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, a titolo di deposito cauzionale, il concessionario ha versato la somma di € _____ (_____) presso la Tesoreria Comunale – UNICREDIT S.P.A. Agenzia di Ascoli Piceno in Via Indipendenza n. 10/A, pari a sei mensilità del canone, come risulta da quietanza n. ____ del _____.

Articolo 11

Il mancato pagamento di una sola rata costituisce motivo di decadenza

della concessione per grave inadempimento e legittima la costituzione in mora del concessionario, fatta salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Articolo 12

L'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri funzionari all'uopo incaricati, si riserva di intervenire, in caso di inadempienza degli obblighi ivi convenuti, allo scopo di garantire il corretto uso della porzione di immobile interessata.

Articolo 13

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri accessori di competenza previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 14

Il Foro competente è quello del Comune in cui si trova il chiosco amovibile oggetto del presente contratto.

Articolo 15

Il mancato rispetto di uno dei sopra riportati articoli da parte del concessionario comporterà l'immediata risoluzione del contratto con obbligo del concessionario alla riconsegna del chiosco concesso, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

Articolo 16

Le spese connesse al presente atto sono a carico del concessionario.

Articolo 17

Il Comune, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e

s.m.i. e dal Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation) e s.m.i., informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Concedente

Per il Concessionario

Sig. _____